

CITTA' DI MERCOGLIANO

Provincia di Avellino



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la richiesta del 12.04.2019 prot. 7505 a firma della Società "LLOYD CENTAURO ITALIANA SPA";

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il P.R.G. vigente, adottato con Delibera di Commissario ad Acta n.2 del 24.12.1985 ed delibera di Consiglio Comunale n.36 del 22.08.1995 e approvato con Decreto Sindacale del 30.06.1989;

Vista la variante al P.R.G. avente ad oggetto: "Riproposizione dei vincoli decaduti", adottata con delibera di Consiglio Comunale n.36 del 22.08.1995 e successiva di rettifica n. 50 del 18.1995, approvata con Decreto Sindacale del 06.12.02, ammessa a visto di conformità condizionato con D.P.G.R.C. n. 124 del 03.03.2003, successivamente confermato con D.P.C.P. n. 04 del 05.04.04, pubblicato sul BURC n. 33 del 12.07.04;

Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 2/4/2019 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della sintesi non tecnica e degli altri studi specialistici e settoriali, redatto ai sensi della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011;

Visto l'avviso dell'adozione del PUC pubblicato sul BURC n. 27 del 20/05/2019;

Visto l'art.30 del D.P.R. n.380/01;

ATTESTA

CHE DAL VIGENTE P.R.G.

- che la zona di terreno, individuata in Catasto terreni al foglio n. 6 particelle nn. 57 e 58 dal vigente P.R.G. è stata classificata parte in Zona "E1 agricola comune" e parte in Zona "G1 Verde di rispetto stradale";

In Zona "E1 agricola comune" l'intervento edilizio si attua a mezzo di Permesso a Costruire diretto con i seguenti indici:

- If = 0,03 mc/mq per uso abitativo e 0,10 mc/mq per pertinenze agricole;
- Superficie minima del lotto mq. 3.000;
- Ic = 0,05 mq/mq;
- h max 7,50 m.;
- n° max piani: 2;
- distacco dagli edifici: 20 m.;
- distacco dai confini: 5 m.

In Zona "G1 verde di rispetto stradale" è vietata qualsiasi nuova costruzione, mentre per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione senza aumento di volume. I soli edifici rurali possono essere ristrutturati con un incremento del 10%, ma gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto della infrastruttura da salvaguardare. Sono ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, sistemazione a verde, conservazione delle coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. A titolo precario è consentita la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante.

CHE DALL'ADOTTATO P.U.C.

- la zona di terreno, individuata in Catasto terreni al foglio n. 6 particella n. 57 è stata classificata in Zona "Aree montane di interesse ecologico e faunistico";
- la zona di terreno, individuata in Catasto terreni al foglio n. 6 particella n. 58 è stata classificata parte in Zona "Aree montane di interesse ecologico e faunistico" e parte in Zona "Territorio agricolo di protezione paesaggistica e idrogeologica.

Si allegano le norme di attuazione dell'adottato P.U.C. relative delle suddette zone.

Su tali particelle di terreno non è stata emessa ordinanza di sospensione di cui all'art.30 del D.P.R. n.380/01.
Si attesta infine che ai sensi della Legge n.353/00 del 21/11/00 le particelle su indicate non fanno parte dei
territori comunali percorsi dal fuoco.
Si rilascia ai sensi del D.P.R. n.380/01.

Mercogliano lì 21.05.2019



Vincenzo Morisco
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vincenzo Morisco



PUC Mercogliano

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO

PROF. ARCH. PASQUALE MIANO

ARCH. EUGENIO CERTOSINO

ARCH. GIUSEPPE RUOCCO

con

ARCH. ADRIANA SBARRA

ARCH. FRANCESCA ZAMPETTI

ARCH. ELISABETTA MORANTE

ARCH. ANGELA SPINELLI

DOTT. ANGELA AVALLONE

ARCH. GABRIELLA DE LUZIO

ARCH. GIUSEPPA TEDESCO

ARCH. FEDERICA SOMMELLA

ARCH. ROSALIA PETRIZZO

ARCH. CLAUDIA ASCIONE

SINDACO

Prof. MASSIMILIANO CARULLO

ASSESSORE URBANISTICA E LL.PP.


Ing. MODESTINO GESUALDO

RUP

Ing. VINCENZO MORISCO



**COMUNE DI
MERCOGLIANO**
PROVINCIA DI AVELLINO



Norme Tecniche di Attuazione

DATA:

D5

Titolo VI – Il sistema di Capocastello – San Modestino

Art. 31 – Disciplina generale per il sistema insediativo di Capocastello – San Modestino

1. Il PUC identifica come sistema Capocastello – San Modestino l'insieme delle unità di morfologia relative al nucleo storico di Capocastello di Mercogliano ed delle parti urbane consolidate sviluppatesi lungo l'asse di viale San Modestino. Si tratta di un nucleo che nella sua parte storica risulta fortemente riconoscibile sia per il carattere di compattezza sia per il rapporto con l'orografia. Anche la parte di più recente formazione, a sviluppo prevalentemente lineare, presenta interessanti livelli di qualità urbana anche se non mancano punti urbani irrisolti.
2. Il PUC mira alla tutela ed alla conservazione della struttura morfologica della parte urbana storica maggiormente conservata ed al miglioramento della qualità architettonica, urbana e tecnologica delle parti urbane di più recente formazione.
3. Dovranno essere assicurate alte prestazioni energetiche dell'involucro, l'ottimizzazione dell'esposizione delle superfici finestrate, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché meccanismi di riuso delle acque grigie.

Art. 32 – Territorio agricolo di protezione paesaggistica e idrogeologica

1. Il PUC comprende nel Territorio rurale di protezione paesaggistica e idrogeologica le aree non urbanizzate destinate alla protezione idrogeologica ed alla salvaguardia del contesto paesaggistico del sistema urbano alto di Mercogliano.
2. Nel Territorio rurale di protezione paesaggistica e idrogeologica il PUC persegue i seguenti obiettivi principali:
 - la salvaguardia del territorio rurale, attraverso misure di protezione del suolo e dell'habitat naturale, migliorando l'assetto vegetazionale, preservando la biodiversità e favorendo interventi di sistemazione idraulica volti alla riduzione del dissesto idrogeologico;
 - il mantenimento della struttura dei suoli, preservando sia la tipicità dei paesaggi sia conservando l'integrità e la fertilità grazie a misure atte a garantire la porosità del terreno, l'infiltrazione, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione.
3. Nel Territorio rurale di protezione paesaggistica e idrogeologica, in relazione ai sopraindicati obiettivi, valgono le seguenti direttive:



COMUNE DI MERCOGLIANO
PIANO URBANISTICO COMUNALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- vengono recepite tutte le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali con particolare riferimento alle "Linee guida sul paesaggio" elaborate dalla Regione Campania;
 - è obbligatoria l'esecuzione di interventi di regimentazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio nonché il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali;
 - è obbligatoria la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio quali i sentieri, i muri di contenimento in pietra naturale, i terrazzamenti, le rete minuta dell'idrografia superficiale nonché le piantumazioni storiche o con valenza culturale quali particolari oliveti, vigneti o frutteti;
 - è obbligatoria la conservazione dei mosaici agricoli e agroforestali e gli arboreti tradizionali;
 - è obbligatoria la conservazione ed il rafforzamento gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale);
 - è obbligatoria la conservazione le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra);
 - è obbligatoria la corretta gestione delle stoppie, dei residui vegetali e di ogni rifiuto generato dall'attività agricola;
 - sono vietati gli interventi che alterano o compromettono la permeabilità degli spazi aperti (ovvero utilizzano materiali bituminosi o cementizi o, in generale, inadatti alla pavimentazione delle aree);
 - è vietata ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili. E' vietata altresì ogni lottizzazione a scopo edilizio e l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo;
 - è vietata ogni edificazione ed ogni incremento di volumetria e superficie utile;
4. In queste aree è prescritta:
- la valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi agrari;
 - la prevenzione delle situazioni di degrado;
 - la promozione di specifici incentivi per il mantenimento delle attività agricole suddette;
 - il divieto di abbattimenti di piante da frutto (ad esclusione dei casi di sostituzione per reimpianti);

COMUNE DI MERCOGLIANO
PIANO URBANISTICO COMUNALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- la promozione di tutti gli interventi tecnici volti ad aumentare l'eco-sostenibilità delle aree occupate da vegetazione arborea (prati stabili, coperture del suolo con leguminose o graminacee, etc.).
5. Le presenti norme di zona risultano sempre compatibili con i corrispondenti livelli di pericolosità e rischio da frane individuati ai sensi delle NTA dell'ex Autorità di Bacino del Liri Garigliano e Volturno. In ogni caso per gli interventi ammessi dovranno essere sempre rispettate le norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 delle NTA del PAI in riferimento ai relativi livelli di rischio.
 6. Si richiama la disciplina inerente le aree percorse dal fuoco di cui all'art. 10, comma 1, della L. n. 353/2000, come modificato dall'art. 4, comma 173, della L. n. 350/2003.
 7. Potranno essere predisposti progetti per il consolidamento dei terrazzamenti e dei versanti in genere con specie antiersive, conosciute per la forte resistenza alla trazione delle radici. Potranno altresì essere consolidate ed integrate con il medesimo materiale e la medesima tecnologia le opere contro terra realizzate in pietra locale. Sono consentite, altresì, opere di contenimento dei suoli realizzate con le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 33 – Parco del Castello e della sorgente di Acqua del Pero

1. Il PUC riconosce al Castello di Mercogliano, ai resti delle mura difensive ed alle sistemazioni idrauliche delle sorgenti dell'Acqua del Pero improntate carattere identitario e storico – testimoniale. Il PUC prevede quindi il recupero delle opere di accessibilità e supporto realizzatesi nel tempo e la realizzazione di ulteriore opere complementari di valorizzazione e incremento dei livelli di fruizione.
2. Nell'ambito del Parco del castello e della sorgente di Acqua del Pero il PUC prevede di perseguire i seguenti obiettivi:
 - ripristino della leggibilità delle rovine dell'antico castello ed il miglioramento dell'accessibilità al sito;
 - realizzazione di un punto ristoro - bar di eccellenza e di aree attrezzate, in forma compatibile con la leggibilità dei manufatti antichi,
 - riqualificazione della cavea;
 - riqualificazione del sistema della porta dell'acqua, del mulino e dei sistemi di canali e cisterne;
 - valorizzazione della spina del borgo di Capocastello di connessione tra castello e fontane.
3. Nella realizzazione degli interventi dovranno essere preferite tecnologie e materiali tali da ridurre l'impatto sul paesaggio attraverso sistemazioni con tecnologie proprie dell'ingegneria naturalistica. Dovranno essere preferite finiture in pietra o in cor – ten, evitando prodotti ceramici, metallici lucidi e smaltati e materiali cementizi. Per le sistemazioni esterne dovranno preferirsi materiali lapidei oppure superfici permeabili, assicurando sempre elevati livelli di

Titolo IX – Il sistema di Montevergine e dell'area montana

Art. 63 – Disciplina generale per il sistema di Montevergine e dell'area montana

1. Il PUC identifica come sistema di Montevergine e dell'area montana le aree interessate dagli "ecosistemi di interesse ecologico e faunistico, individuati dal PTCP, con particolari accorgimenti normativi per l'area monumentale di Montevergine e per gli insediamenti della piana di Sant'Anna.
2. Il PUC mira alla tutela ed alla conservazione del valore naturalistico e paesaggistico dell'area, alla valorizzazione ed alla promozione delle specificità locali.
3. Dovranno essere assicurate sempre la compatibilità con gli ecosistemi, essendo vietate qualsiasi attività comportante l'inquinamento dei suoli e delle falde.

Art. 64 – Aree montane di interesse ecologico e faunistico

1. Il PUC individua come aree a più elevata naturalità le parti del sistema ambientale e rurale interessate da formazioni boschive così come individuate nella carta dell'uso del suolo, interessate dalla presenza dell'area SIC nonché individuate dal PTCP come ecosistemi di interesse ecologico e faunistico. Esse costituiscono le principali aree della rete ecologica provinciale. Le aree boschive di valore paesaggistico sono altresì interessate da livelli di pericolosità da frana prevalentemente elevati e molto elevati.
2. Il PUC prescrive la valorizzazione e la tutela delle componenti peculiari geologiche, vegetazionali e paesistiche, che connotano l'assetto di tale sistema e/o la riqualificazione o rinaturalizzazione delle aree che presentano caratteri di degrado.
3. In tali aree è prescritto :
 - l'immodificabilità del suolo, vietando qualsiasi tipo di intervento o uso che comporti l'alterazione dei caratteri geomorfologici, pedologici e vegetazionali, dell'equilibrio ecosistemico, della fruibilità, ad eccezione degli interventi necessari alla eventuale messa in sicurezza o alla mitigazione del rischio idrogeologico connessi alla difesa del suolo e ad eventuali limitati percorsi di servizio, scientifico - didattici ;
 - la conservazione della vegetazione spontanea e la salvaguardia degli impianti vegetazionali esistenti;
 - il divieto di realizzazione di nuove volumetrie edilizie;
 - il divieto di frammentazione del territorio e la conseguente realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, viarie e di trasporto esclusivamente in posizione

marginale o in continuità con le aree urbanizzate esistenti. Sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;

- interventi di recupero ambientale;
 - il divieto di rimboschimento con specie alloctone;
 - il divieto di installare impianti di illuminazione artificiale;
4. Deve essere assicurata la regimentazione delle acque, la manutenzione delle opere di difesa del suolo, la protezione dell'integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale. Per tutti gli interventi che comportano la trasformazione dello stato di fatto devono essere rispettati le seguenti prescrizioni:
- l'eventuale contaminazione chimica dell'atmosfera, dovuta ai gas di scarico dei mezzi d'opera per il trasporto di materiali e movimento terra, necessari alla realizzazione delle opere, le emissioni di polvere, dovute alle operazioni di scavo saranno mitigate dall'uso di macchine ed attrezzature in efficiente stato di manutenzione nonché dalla razionale esecuzione delle opere previste;
 - l'attuazione degli interventi verrà effettuata senza provocare alterazioni alle componenti biotopiche e biocenotiche dell'ecosistema del sito, quindi senza produrre distruzione fisica degli habitat (estirpazione diretta della vegetazione in particolare per quella arborea e/o piccoli cespugli-arbusti), ne tantomeno favorire l'introduzione di specie alloctone con ripercussioni sulla speciografia tipica.
5. Potranno essere predisposti progetti per il consolidamento dei terrazzamenti e dei versanti in genere con specie antierosive, conosciute per la forte resistenza alla trazione delle radici. Potranno altresì essere consolidate ed integrate con il medesimo materiale e la medesima tecnologia le opere contro terra realizzate in pietra locale. Sono consentite, altresì, opere di contenimento dei suoli realizzate con le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica.
6. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate o legittimate a seguito di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della vigente legislazione in materia di "condono edilizio" sono consentiti interventi in modalità V, così come definiti al D.P.R.380/ 2001 e ss.mm.ii. dal RUEC. Ad eccezione delle aree di cui al successivo comma 10 sono consentiti altresì interventi di ristrutturazione edilizia. Gli interventi di cui al presente comma sono consentibili nel caso in cui siano attuate le seguenti prescrizioni:
- l'utilizzo di infissi e serramenti in legno o rivestiti in legno;
 - la realizzazione di manti di copertura in coppi di laterizio;
 - la rimozione dei rivestimenti esterni ceramici;
 - l'utilizzo di intonaci a calce;
 - il rispetto degli elementi tipici e tradizionali quali le scale esterne, i portici, gli archi, le logge, le porte di accesso, le rocche dei camini, le torri colombaie, etc...

7. E' sempre consentito, limitatamente alle aree coltivate e libere da manufatti in muratura o altro materiale preesistente, la realizzazione a titolo provvisorio di "capanni" ad uso deposito e ricovero attrezzi agricoli. Per le aree incolte la realizzazione dei predetti "capanni" è consentita nell'ipotesi esclusiva della ripresa della coltivazione. I manufatti di cui al presente comma dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- struttura in legno e tamponamenti in tavolato di legno o cannicciata;
- dimensioni massime: m 5,00 x m 5,00;
- altezza utile massima ml 2.10;
- copertura ad una o due falde in listoni di legno o in tegole in laterizio;
- pavimento: in legno o in pietra o in cotto semplicemente appoggiato su un letto di sabbia;
- infissi: porta a una o due ante in legno e una sola finestra di piccole dimensioni;
- ancoraggio al suolo: ad incastro mediante pali o appoggiato su traversine in legno, senza l'uso di materiali cementizi o resine;
- superficie lotto minimo: mq. 5000.

La realizzazione di suddetti capanni è autorizzata previa demolizione di tutti i manufatti temporanei eventualmente realizzati e non legittimati gravanti sulle aree montane di proprietà del richiedente.

8. Per gli edifici esistenti sono ammesse, esclusivamente all'imprenditore agricolo professionale di cui al D. Lgs. n. 99/2004, oltre alle destinazioni d'uso legittimamente assentite prima dell'adozione del PUC le seguenti destinazioni d'uso: [A1], [A2], [A3], [A4] di cui all'art .8 delle presenti NTA. Per le costruzioni esistenti e legittimamente realizzate è altresì consentito, anche mediante l'apertura di bucaure, il recupero dei piani interrati e seminterrati purché questo non comporti incremento delle unità immobiliari e purché siano destinati al deposito di prodotti agricoli, agroalimentari o derivanti dalle attività forestali.
9. Si richiamano agli articoli delle NTA del PAI della ex Autorità di Bacino de Liri - Garigliano e Volturno, in riferimento ai livelli di rischio R4, A4, RpA ed Apa nonché gli articoli delle NTA del PAI della ex Autorità di Bacino della Campania centrale in riferimento ai livelli di rischio R4 ed R3, R2 ed R1

Art. 65 - Piana di Campomaggiore

1. La valorizzazione del territorio montano di Mercogliano si attua attraverso la previsione di interventi di potenziamento del turismo sostenibile potenziando il ruolo di Campomaggiore la cui complessiva configurazione risponde ad una coerente e compatibile utilizzabilità a fini di fruizione collettiva, considerando per fruizione collettiva principalmente quella con contenuti naturalistici e ricreativi.